

IMU E TASI 2017 – NESSUNA MODIFICA RISPETTO AL 2016

Di seguito le principali tipologie di immobili.

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti sia da IMU che da TASI, a condizione che siano residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario, le abitazioni principali (escluse quelle di categoria A1-A8-A9 “abitazioni di lusso”), comprese le pertinenze con il limite di una sola per ciascuna categoria C6,C2,C7.

Analogamente sono esenti le abitazioni principali degli anziani trasferiti in casa di riposo a condizione che non siano locate.

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1^ GRADO

Sono soggetti alla riduzione del 50% della base imponibile, per IMU e TASI, i fabbricati dati in comodato gratuito a un genitore o a un figlio ma solo in presenza di tutti tre i seguenti requisiti da parte del comodante/proprietario:

- deve possedere in Italia solo un immobile ad uso abitativo oltre a quello concesso in comodato,
- deve risiedere nello stesso comune in cui e' ubicato l'immobile concesso in comodato,
- deve essere registrato il contratto di comodato.

ABITAZIONI ASSEGNATE AL CONIUGE SEPARATO

L'assegnatario residente nella casa assegnata dal Giudice è esente da IMU e TASI. Il proprietario è esente da IMU ma non da TASI che deve versare nella misura del 70% del totale eventualmente dovuto come proprietario.

IMMOBILI IN LOCAZIONE

Sono soggetti alla riduzione IMU e TASI del 25% i fabbricati concessi in locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1998.

Sono esenti, solamente per la quota a carico degli inquilini, gli immobili occupati a scopo abitativo a condizione che siano residenza anagrafica e dimora abituale degli utilizzatori.

TERRENI AGRICOLI

Sono esenti da IMU solo i terreni agricoli condotti dai proprietari coltivatori diretti, o imprenditori agricoli a titolo principale, che versano la previdenza agricola.

Sono esenti da TASI tutti i terreni agricoli.

ALIQUOTE

Sono confermate per il 2017 le seguenti aliquote, già in vigore per gli anni precedenti, con le esenzioni di legge:

Tipologia immobile	aliquota IMU	aliquota TASI
Abitazioni principali escluse categorie A1,A8,A9	ESENTI	ESENTI
Abitazioni principali categorie A1,A8,A9	0,40%	0,20%
Seconda casa e altri fabbricati	0,76%	0,13%
Fabbricati di categoria D escluso D10	0,76%	0,15%
Aree fabbricabili	0,76%	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale compreso D10	ESENTI	0,10%
Terreni agricoli	0,76%	ESENTI
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti	ESENTI	ESENTI

VERSAMENTI

I versamenti IMU e TASI vanno effettuati alle seguenti scadenze: acconto entro il 16 giugno 2017 – saldo entro il 16 dicembre 2017.

Non sono dovuti versamenti se il debito complessivo d'imposta annuale per singolo tributo e singolo contribuente è inferiore o uguale ad euro 12,00.

DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni IMU/TASI vanno presentate:

- entro il 30 giugno 2017 per le variazioni intervenute nel 2016
- entro il 30 giugno 2018 per le variazioni intervenute nel 2017